



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI XXIII"
SANT'ANTIMO -VIA ROMA-NA- N 64 DISTRETTO 27-Tel –fax 081/5056111– 5056020 (via Piave)

**REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI
GARANZIA DELL'ISTITUZIONE
(DPR 235/ 2007 art.5)**

1. L'Organo di Garanzia (di seguito O.d.G.) è costituito dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da un docente, da un ATA e da due rappresentanti dei genitori, eletti tra i componenti del Consiglio di Istituto.
2. Si nominano due membri supplenti per i genitori e un membro supplente per i docenti. Tali supplenti saranno convocati in sostituzione dei membri effettivi nel caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell'organo di garanzia lo stesso docente che ha irrogato la sanzione; qualora faccia parte dell'organo di garanzia il genitore dell'alunno sanzionato). Nessuna incompatibilità è prevista per il Dirigente Scolastico.
3. Il consiglio d'istituto provvede alla sostituzione dei membri dell'O.d.G. con elezione interna qualora si verificano i seguenti casi: un membro risulta assente per due volte consecutive alla convocazione dell'O.d.G. - un membro decade dal Consiglio d'Istituto (trasferimento del docente, decadenza dei genitori) - nel caso di motivata richiesta di dimissioni.
4. L'O.d.G. garantisce il diritto alla difesa degli studenti.
5. L'O.d.G. garantisce la snellezza, la rapidità e l'equità del procedimento disciplinare nel rispetto della legge 241/90.
6. L'O.d.G. si riunisce entro 15 gg. dalla presentazione di un reclamo avverso le sanzioni disciplinari disposte dagli organi preposti, presentato dai genitori dell'alunno, in quanto parte interessata.
7. Per le sanzioni che comportino il ripristino dello stato dei luoghi (definite in seguito all'accertamento di una responsabilità individuale per danno a cose) l'O.d.G. si riunisce entro 15 giorni dalla irrogazione della sanzione da parte del Dirigente Scolastico e definisce l'ammontare dell'ammenda in riferimento al danno causato.
8. Il ricorso presentato dalla parte interessata dovrà contenere con chiarezza i motivi che hanno indotto a ricorrere all'organo di garanzia ricordando che: in alcun modo le motivazioni addotte possono essere in contrasto con il regolamento d'Istituto; in alcun modo le motivazioni addotte potranno contravvenire al patto educativo di responsabilità sottoscritto dai genitori; le motivazioni non possono essere offensive della dignità del docente e dei diritti dei docenti sanciti nel patto educativo di responsabilità.
9. Nel caso di ricorsi non adeguatamente motivati l'O.d.G. può respingerli o richiedere ulteriori argomentazioni.
10. Il Dirigente Scolastico predispone gli accertamenti del caso e l'istruttoria del procedimento al fine di facilitare i lavori dell'O.d.G.
11. L'O.d.G. può decidere di convocare o non convocare lo studente oggetto della sanzione alla presenza dei genitori, per ascoltarne le ragioni.
12. L'O.d.G. si esprime in merito al ricorso presentato dai genitori, con parere vincolante.
13. La presentazione di reclamo da parte degli interessati non potrà incidere sull'Esecutività della sanzione disciplinare irrogata dagli organi competenti. La sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.
14. L'O.d.G. opera in prima convocazione in forma perfetta, se cioè sono presenti tutti e quattro i membri, in seconda convocazione solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta e comunque con un numero non inferiore alla metà (2 membri).
15. Nessun membro presente potrà astenersi in caso di votazione.
16. Il ricorso si intende accettato se raccoglie la maggioranza dei voti validi.
17. L'O.d.G. può deliberare la revoca della sanzione in caso di evidente incompatibilità della sanzione con il regolamento d'Istituto o in presenza di sanzioni che ledano la dignità della persona.
18. L'O.d.G. può deliberare la modifica della natura della sanzione comminata allo studente qualora si accerti la disponibilità dello studente a riconoscere la propria mancanza e ad impegnarsi fattivamente per il rispetto della comunità scolastica.